



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

**PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 14 febbraio 2011****relativo alla partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria****(CON/2011/10)****Introduzione e base giuridica**

Il 20 gennaio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano una richiesta di parere in merito ad un decreto-legge relativo alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie<sup>1</sup>, riguardante tra l'altro la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare la crisi finanziaria (di seguito il «decreto-legge»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative<sup>2</sup>, in quanto l'articolo proposto riguarda la Banca d'Italia. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

**1. Finalità del Decreto Legge**

1.1 I commi da 13 a 16 dell'articolo 2 del decreto-legge<sup>3</sup> disciplinano le relazioni tra l'Italia e l'FMI in merito all'attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'FMI al fine di fronteggiare la crisi finanziaria<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale* n. 303, 29.12.2010, pag. 1

<sup>2</sup> GU L 189, 3.7.1998, pag. 42.

<sup>3</sup> Il Decreto-Legge è stato adottato dal Governo italiano il 29 dicembre 2010 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Ai sensi della Costituzione italiana, i decreti-legge devono essere convertiti in legge dal Parlamento italiano entro sessanta giorni dalla loro adozione da parte del Governo.

<sup>4</sup> Come indicato anche nell'articolo 2, paragrafo 13, del decreto-legge, le iniziative sono state decise in occasione del Vertice G20 dei capi di Stato e di Governo tenutosi a Londra il 2 aprile 2009, poi confermate al Vertice G20 a Seul nel Novembre 2010, ed hanno ottenuto il supporto del Consiglio europeo. Si vedano anche le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 18 e 19 giugno 2009.

- 1.2 Il decreto-legge fa riferimento all'ampliamento dei nuovi accordi di prestito (NAB) dell'FMI. L'aumento delle disponibilità dei NAB, approvato dal Comitato esecutivo dell'FMI il 12 aprile 2010<sup>5</sup>, comprende linee di credito offerte dai nuovi Paesi partecipanti ai NAB e linee di credito aggiuntive da parte degli attuali partecipanti ai NAB, tra cui l'Italia. Nell'ambito dei più flessibili NAB ampliati, sarà disponibile una quantità di credito fino a 367,5 miliardi di DSP (equivalenti a circa 429,6 miliardi di euro). Gli Stati membri hanno concordato di contribuire all'ampliamento dei NAB con un contributo di 125 miliardi di euro<sup>6</sup>. Ai sensi del decreto-legge, l'importo del contributo dell'Italia ammonterà sino a 13,58 miliardi di euro<sup>7</sup>, da corrispondersi attraverso le risorse di Banca d'Italia<sup>8</sup>.
- 1.3 In considerazione dell'incertezza che caratterizza l'attuale situazione economica<sup>9</sup>, un certo numero di paesi membri del FMI ha concordato di stipulare accordi bilaterali con l'FMI in via provvisoria. Il decreto-legge dà attuazione all'accordo, ai sensi del quale in via provvisoria è erogato un prestito bilaterale, mediante autorizzazione della Banca d'Italia a concedere all'FMI un prestito fino a 8,11 miliardi<sup>10</sup> per conto dell'Italia. Il 27 ottobre 2009, il Comitato esecutivo dell'FMI ha approvato una proposta di accordo di prestito con la Banca d'Italia, divenuto efficace al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge. L'accordo bilaterale con l'FMI oggetto del decreto-legge potrà essere risolto, una volta entrato in vigore il nuovo accordo NAB<sup>11</sup>.
- 1.4 Il decreto-legge fa riferimento anche alla partecipazione dell'Italia all'Extended Credit Facility (ECF) del Poverty reduction and growth trust (PRGT)<sup>12</sup>. Il decreto-legge autorizza Banca d'Italia alla fornitura di prestiti ai tassi di mercato fino a 800 milioni di DSP, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano fornirà un sussidio di 22,1 milioni di DSP<sup>13</sup>.
- 1.5 Il bilancio dello Stato garantirà il rimborso del capitale e degli interessi e coprirà l'eventuale rischio di cambio sui prestiti concessi da Banca d'Italia ai sensi del decreto-legge.

---

5 Il Comitato esecutivo del FMI ha adottato una Proposta di decisione concernente la modifica dei nuovi accordi di prestito («Proposed decision to modify the New Arrangements to Borrow») il 12 aprile 2010, accessibile al sito Internet dell'FMI all'indirizzo [www.imf.org](http://www.imf.org)

6 All'Italia spettava una quota di tale contributo pari a 13 578 milioni di DSP.

7 Sino ad ora l'Italia ha partecipato ai NAB con una linea di credito fornita dalla Banca d'Italia, il cui attuale ammontare è pari a 1 753 miliardi di DSP (equivalenti a circa 3 miliardi di euro).

8 Ai sensi della relazione esplicativa, il contributo italiano graverà sulla Banca d'Italia e non inciderà sul bilancio dello Stato italiano.

9 Il processo di consenso e adesione al proposto ampliamento dei NAB non è ancora stato concluso.

10 Ove si rendano necessarie risorse finanziarie aggiuntive, la Banca d'Italia può contribuire fino ad un totale complessivo di 13,53 miliardi di euro. Si veda l'articolo 2, comma 13, lettera b), del Decreto-Legge.

11 La contropartita del prestito bilaterale sarà rappresentata, nell'ambito dei NAB, dall'aumentata disponibilità di credito di 13,53 miliardi di euro.

12 Il 23 luglio 2009, il Comitato esecutivo dell'FMI ha approvato modifiche ad ampio raggio al fine di potenziare gli strumenti finanziari agevolati per i Paesi a basso reddito. La decisione adottata dal Comitato esecutivo dell'FMI istituisce il PRGT, sostituendo ed ampliando il preesistente Poverty Reduction and Growth Facility-Exogenous Shocks Facility. Il PRGT comprende nuove linee di credito perfezionate sotto il profilo finanziario, quali la ECF, considerate più adatte alle esigenze dei Paesi a basso reddito.

13 Ai sensi della relazione esplicativa, tale importo rappresenta contributi residui che sono stati già versati ma che saranno considerati come nuove risorse.

## 2. Osservazioni di carattere generale

2.1 E' necessario valutare se il decreto-legge rispetti il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123. paragrafo 1, del Trattato, che vieta la concessione di scoperti di conto o di qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte delle banche centrali nazionali (BCN) a favore delle amministrazioni statali. Il divieto è soggetto ad alcune eccezioni contenute nell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato e nel Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato<sup>14</sup>. In particolare, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93 dispone che il finanziamento da parte delle BCN degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dell'FMI non debba considerarsi come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 123 del trattato<sup>15</sup>.

È pure necessario garantire che le potenziali immissioni di liquidità in euro, conseguenti al finanziamento da parte della Banca d'Italia della partecipazione dell'Italia ai NAB, agli esborsi effettuati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'accordo di prestito bilaterale fra Banca d'Italia e l'FMI, nonché ai prestiti concessi dalla Banca d'Italia ai sensi dell'ECF del PRGT, non interferiscano con l'attuazione della politiche monetaria unica. Ai sensi del paragrafo 23 della proposta di decisione dell'FMI concernente la modifica dei nuovi accordi di prestito, si presume che l'FMI invierà un preavviso di prelievo alla banca centrale interessata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto allo stesso. Parimenti, ai sensi del paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di prestito tra Banca d'Italia e FMI, quest'ultimo darà alla Banca d'Italia un preavviso della propria intenzione di procedere al prelievo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Anche con riferimento ai prestiti nell'ambito della ECF del PRGT, dovrebbe essere concesso alla Banca d'Italia un sufficiente preavviso di prestito. Ciò farà sì che le potenziali immissioni di liquidità in euro, nell'ambito di tali strumenti, siano prese in considerazione nell'attuazione della politica monetaria unica.

*Aumento dei limiti di credito nell'ambito dei NAB ampliati dell'FMI.*

2.2 Il Parere CON/1997/16 ha esaminato una proposta di legge che autorizzava la Oesterreichische Nationalbank (di seguito la «OeNB») a concedere, a nome dell'Austria, un prestito all'FMI, e il Parere CON/2010/74<sup>16</sup> ha esaminato una proposta di legge che autorizzava la OeNB ad innalzare, per conto dell'Austria, i limiti di credito all'FMI ai fini dei NAB. In entrambi i suddetti pareri, la BCE è giunta alla conclusione che le operazioni considerate non costituivano una facilitazione creditizia ai sensi

---

<sup>14</sup> GUL 332 del 31.12.93, pag. 1.

<sup>15</sup> Il quattordicesimo considerando del Regolamento (CE) n. 3603/93 recita come segue: «considerando che il finanziamento da parte delle banche centrali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del Fondo monetario internazionale o risultanti dall'attuazione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dalla Comunità si traduce in crediti esteri che hanno tutte le caratteristiche di un'attività di riserva o possono esservi assimilati; che risulta quindi opportuno autorizzarli».

<sup>16</sup> Tutti i pareri sono accessibili al sito internet della BCE, all'indirizzo: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

dell'articolo 123, paragrafo 1, bensì ricadevano nell'ambito dell'eccezione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3603/93. Allo stesso modo, l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del decreto-legge, ad innalzare i limiti di credito per i NAB, dovrebbe essere considerata come ricompresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93, e pertanto non dovrebbe essere considerata come una forma di finanziamento monetario proibita dal Trattato.

*Prestito bilaterale con l'FMI*

- 2.3 Anche l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del decreto-legge, a concedere un prestito bilaterale all'FMI, dovrebbe essere considerata come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93, e pertanto non dovrebbe essere considerata come una forma di finanziamento monetario proibita dal Trattato. Il Parere CON/2009/100 ha esaminato una proposta di legge che autorizzava la Banka Slovenije a fornire pagamenti all'FMI sulla base di un accordo bilaterale tra la Slovenia e l'FMI, mentre il Parere CON/2010/40 ha esaminato una proposta di legge che autorizzava la OeNB a fornire pagamenti all'FMI sulla base di un accordo bilaterale tra la OeNB e l'FMI. In entrambi i casi, la BCE è giunta alla medesima conclusione.

*Contributo all'ECF del PRGT dell'FMI*

- 2.4 Il Parere CON/2010/22 ha esaminato con particolare attenzione il coinvolgimento di una BCN nel finanziamento di uno strumento dell'FMI destinato ai Paesi a basso reddito. Similmente, il Parere CON/2008/41<sup>17</sup> ha esaminato una proposta di legge relativa al coinvolgimento dell'OeNB nel finanziamento dei Trusts PRGF e del PRGF-HIPC per la cancellazione del debito della Liberia, ed il Parere CON/2005/29 ha esaminato una proposta di legge relativa all'autorizzazione dell'OeNB al pagamento, in nome dell'Austria, di un contributo al fondo fiduciario gestito dall'FMI per i Paesi in via di sviluppo e a basso reddito colpiti da calamità naturali. In tutti i summenzionati pareri, la BCE ha reputato che il finanziamento di un progetto gestito dall'FMI ricada entro l'eccezione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio. Anche in considerazione di quanto sopra, l'erogazione di prestiti nell'ambito dell'ECF del PRGT da parte della Banca d'Italia deve ritenersi ricompresa nell'eccezione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93 e non deve pertanto considerarsi come una forma di finanziamento monetario proibita dal Trattato.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito internet della BCE.

---

<sup>17</sup> Questo parere è giunto alla conclusione che il coinvolgimento di una BCN nel finanziamento di una tale iniziativa dell'FMI riduce quella che, in linea di principio, è una spesa del governo in aiuto allo sviluppo, e che la BCN effettua tale riduzione mediante un immediato trasferimento di fondi in luogo del governo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 febbraio 2011.

[firmato]

*Il Presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET